



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” ss.mm.ii e, in particolare, l’articolo 5 rubricato “*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*” che al comma 9 prevede il generale divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza stabilendo che “[...] *gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*” e, in particolare, l’art. 63 che stabilisce “[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 454 del 9 maggio 2023, che aggiorna e adegua i compensi previsti nel citato decreto interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003 in analogia a quanto praticato dalla Commissione Europea nonché a quanto statuito con il decreto ministeriale 11 febbraio 2022, n. 229;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021 recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata sul S.O. n. 46 della G.U. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 551, il quale stabilisce che: “*Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei*

medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca[...]”;

- l'articolo 1, comma 553, il quale stabilisce che: *“Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma;*
- l'articolo 1, comma 554, il quale stabilisce che: *“Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553”.*

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sul S.O. n. 47 della G.U. Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, recante la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”* e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell'ANR, una sezione denominata *“Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 615 del 19 maggio 2021, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono state stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse di cui al *“Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”* istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, dal citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49);

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”* (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”* (GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*” (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2023 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 41) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che per lo stanziamento 2023 è stata prevista in corso d'anno una riduzione di competenza e cassa pari a euro 7.500.000,00;

CONSIDERATO che successivamente alla predetta riduzione lo stanziamento definitivo per il Cap.1812/1, anno 2023, è risultato pari a euro 1.000.000,00;

VISTO l'avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 “*Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” – annualità 2021 e 2022*” per complessivi euro 17.000.000,00, di cui euro 8.500.000,00 derivanti dallo stanziamento previsto per l'annualità 2021 ed euro 8.500.000,00 derivanti dallo stanziamento previsto per l'annualità 2022;

VISTO il D.D. n. 19183 del 21 dicembre 2021, registrato all'UCB il 19 gennaio 2022 al numero SIRGS 5036 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2021 pari a euro 8.500.000,00;

VISTO il D.D. n. 22035 del 23 dicembre 2022, registrato all'UCB il 19 gennaio 2022 al numero SIRGS 4831 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2022 pari a euro 8.500.000,00;

VISTO il D.D. n. 26296 del 28 dicembre 2023, registrato all'UCB l'8 gennaio 2024 al numero SIRGS 15896 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2023 pari a euro 999.891,30;

TENUTO CONTO che, al termine delle procedure di selezione delle domande di finanziamento, presentate a valere sul D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021, la Commissione valutatrice - nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 924 del 29 luglio 2022 e integrata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1198 del 14 ottobre 2022 - ha individuato n. 25 progetti finanziabili per un valore totale pari a euro 2.806.500,00;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 8, del D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 prevede che “*Le risorse previste dal presente bando che non sia stato possibile erogare potranno essere utilizzate a valere sui successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021*”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 7, comma 8 del D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021, le risorse totali ancora da assegnare sono risultate pari a euro 14.193.500,00, così distribuite:

- Euro 5.693.500,00 esercizio finanziario 2021;
- Euro 8.500.000,00 esercizio finanziario 2022.

TENUTO CONTO che si è proceduto ad accantonare, come previsto dal già citato art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le spese della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 924 del 29 luglio 2022 e integrata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1198 del 14 ottobre 2022 una quota corrispondente allo 0,015%, pari a complessivi euro 21.290,25 delle risorse relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 così distribuiti:

- Euro 8.540,25 per l'esercizio 2021;
- Euro 12.750,00 per l'esercizio 2022.

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 494 del 29 marzo 2021, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al Direttore preposto alla Direzione Generale della ricerca la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato "D" al suddetto decreto;

VISTO l'avviso emanato con decreto direttoriale prot. n. 291 del 7 marzo 2024 "*BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE 2024 "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" (Bando FRES 2)*" concernente le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, e di attribuzione, per l'annualità 2024, delle risorse del "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, ai sensi del quale "*la valutazione e la selezione dei progetti è svolta da una Commissione composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La predetta Commissione resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca a coloro che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al presente decreto*";

CONSIDERATO che con D.D. n. 2863/2021 è stato bandito per la prima volta un avviso per il finanziamento di progetti di ricerca in campo economico e sociale e che per la selezione di detti progetti è stata nominata un'apposita Commissione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 924 del 29 luglio 2022, successivamente integrata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1198 del 14 ottobre 2022 e che tale commissione, così composta, risulta ancora in carica: Prof.ssa Sonia STEFANIZZI, Ordinario di sociologia generale, Università di Milano Bicocca - PRESIDENTE; Prof. Riccardo RESCINITI, Ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università del Sannio – COMPONENTE; Prof. Adriano FABRIS, Ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa – COMPONENTE; Dott.ssa Anna DI VENERE, funzionario amministrativo Direzione generale della ricerca – COMPONENTE; Dott. Samuele ZAGAGNONI, funzionario amministrativo Direzione generale della ricerca – COMPONENTE;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 2, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, ai sensi del quale "*in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7%, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al citato D.M. n. 615 del 19 maggio 2021*";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del medesimo D.D. n. 291 del 7 marzo 2024 ai sensi del quale "*le risorse disponibili nel presente bando destinate al finanziamento dei progetti, e alle spese di funzionamento e rimborsi della Commissione nella misura massima del 7 per cento del totale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 551, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono pari complessivamente ad euro 23.672.101,05 così distribuiti:*

- Euro 5.684.959,75 (risorse non assegnate avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021) esercizio finanziario 2021;
- Euro 8.487.250,00 (risorse non assegnate avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021) esercizio finanziario 2022;
- Euro 999.891,30 esercizio finanziario 2023;
- Euro 8.500.000,00 esercizio finanziario 2024".



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, dovrà essere applicato quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 454 del 9 maggio 2023;

RITENUTO necessario costituire la Commissione prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, allo scopo di avviare l'attività valutativa finalizzata alla successiva erogazione delle risorse del "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*", per l'annualità 2024, in favore degli enti che risulteranno beneficiari dei contributi,

DECRETA

Articolo 1

1. Per le finalità indicate in premessa è costituita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. 291 del 7 marzo 2024, formata da tre esperti tecnico-scientifici e due esperti professionali con competenze amministrativo-contabili, nella seguente composizione:

Prof. Elio FRANZINI	già Rettore dell'Università degli studi di Milano	PRESIDENTE
Prof. Adriano FABRIS	Ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa	COMPONENTE
Prof. Antonio CIASCHI	Ordinario di Geografia presso la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma	COMPONENTE
Dott.ssa Anna DI VENERE	Funzionario amministrativo-giuridico-contabile presso la Direzione generale della ricerca	COMPONENTE
Dott. Saverio FOTTI	Funzionario amministrativo-giuridico-contabile presso la Direzione generale della ricerca	COMPONENTE

Articolo 2

1. Alla Commissione di cui sopra è affidato il compito di selezionare e valutare i progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024 ai fini dell'attribuzione delle risorse del "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*", destinate dal medesimo D.D. n. 291/2024 all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. La Commissione opera nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024 e al termine dei lavori redige una graduatoria finale attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei medesimi criteri.

3. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dall'art. 6, comma 1 del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024. Qualora la Commissione ammetta al contributo una proposta progettuale riconoscendo una somma inferiore rispetto al valore del progetto presentato, la Commissione provvederà alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. b) del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, alla medesima Commissione è affidato, altresì, il compito di approvare il rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", entro 60 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammessi.
5. La predetta Commissione, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca a coloro che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, per i progetti congiunti, in caso di rinuncia o perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), la Commissione valuta la permanenza dei requisiti amministrativi, tecnico – scientifici e finanziari, dei restanti soggetti attuatori.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024 le variazioni al piano dei costi e delle attività, ammissibili nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 12 D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, saranno soggette all'approvazione da parte del MUR che potrà avvalersi, ove necessario, della Commissione di cui all'art. 5.

Articolo 3

1. Il necessario supporto di segreteria è assicurato dall'Ufficio VI della Direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 4

1. A ciascun componente della Commissione sono attribuiti compensi giornalieri secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 454 del 9 maggio 2023. Nell'ambito della Commissione è individuato un coordinatore, al quale spetta una maggiorazione del compenso nella misura massima del 20 per cento. Oltre al compenso può essere riconosciuto a ciascun valutatore un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nel limite massimo di 600 euro per incarico per singolo valutatore, secondo i parametri previsti dal decreto direttoriale n. 427 del 3 agosto 2022, intitolato "*Regolamento concernente le Missioni in Italia e all'estero del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca e il rimborso delle relative spese*". Ai fini dell'applicazione del predetto regolamento, tutti gli esperti nominati devono intendersi equiparati ai dirigenti.
2. Ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 l'incarico di Componente della Commissione conferito a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza è da intendersi a titolo gratuito salvo il riconoscimento del rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e debitamente documentate, per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale secondo le indicazioni che verranno fornite dalla competente Direzione generale.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo bando D.D. n. 291/2024.

4. Con specifico e successivo atto si provvederà a liquidare ed erogare in favore di ciascun componente della Commissione le somme spettanti, anche in ragione delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 5

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini